



Prot. Albo n. 888

ORDINANZA n. 14 del 29.08.2025

OGGETTO: LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA 50^a EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VINESTATE50" CHE SI TERRÀ DAL 04.09.2025 AL 07.09.2025 NEL COMUNE DI TORRECUSO (BN).

IL SINDACO

Visto il programma della manifestazione denominata "VinEstate50" che si terrà dal 04 settembre al 7 settembre 2025 come da S.C.I.A. prot. n. REP_PROV_BN/BN-SUPRO 68547/12-08-2025 presentata dal "Comitato VinEstate" in persona del presidente p.t. Geom. Angelino Iannella;

Constatato che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza *"la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"*;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *"la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

Considerato che le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;

Rilevata l'esigenza di:

- limitare in determinati orari nelle aree comunali interessata da manifestazioni pubbliche e/o private su suolo pubblico, la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e latta nonché la somministrazione di alcolici e superalcolici;
- prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e/o privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori



in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

Visto:

– l'art. 54 della L.n. 120/2010 che stabilisce: *“I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.”;*

– l'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017, convertito con modifiche con la L. n. 48/2017 ai sensi del quale *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;*

- l'art. 12, comma 1, della L. n. 48/2017 per il quale *“Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;*

– la L.n. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in occasione della 50^a edizione della manifestazione denominata VinEstate50 che si terrà nei giorni 4 settembre – 7 settembre 2025, nel territorio comunale, nel corrispondente periodo dal 04.09.2025 al 07.09.2025:

1. il divieto di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 01.00 e fino alle ore 06.00 nei giorni 04.09.2025, 05.09.2025, 06.09.2025, 07.09.2025;

2. l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 500,00 e € 5.000,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00;

3. la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità;

4. gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per la esecuzione del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

5. la presente ordinanza è immediatamente eseguibile;

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- 1) pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Torrecuso (BN);
- 2) trasmessa alla Prefettura di Benevento, alla Questura di Benevento, alla Stazione Carabinieri di Paupisi (BN) e alla Polizia Municipale di Torrecuso (BN), ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione.



Il Sindaco
Angelino Iannella